

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,

ringrazio la Commissione per l'opportunità che mi è stata riservata di esprimere, mediante l'intervento di questo pomeriggio, il punto di vista del Ministero dell'interno in relazione al disegno di legge in esame.

I proponenti intendono integrare la disciplina prevista dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo, per i gestori delle reti di telefonia e dei servizi internet, l'obbligo di mettere a disposizione un canale *safety check*, in modo da "assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le Autorità pubbliche al verificarsi di esigenze connesse a calamità naturali o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale".

Le finalità della proposta sono valutate positivamente dal Ministero dell'interno, tenuto conto che sia i profili attinenti alla *security* che quelli relativi alla *safety* coinvolgono le competenze in materia di sicurezza pubblica, di soccorso pubblico e di difesa civile che afferiscono all'amministrazione dell'interno, sia a livello centrale che periferico.

Funzioni che, sempre più, devono essere considerate in un'ottica unitaria e integrata.

Conferma del carattere unitario e integrato delle funzioni che poco fa richiamavo, si ricava anche dalle recenti direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere per evitare o quanto meno attenuare le conseguenze di eventi tali da esporre a vulnerabilità le persone che partecipano

a manifestazioni pubbliche, la cui incolumità può essere messa in pericolo, oltre che da eventi di natura terroristica, anche da incidenti derivanti da situazioni di panico incontrollato.

A tali direttive, è stata data una prima, positiva attuazione, a Modena, in occasione del recente concerto di Vasco Rossi.

Tanto premesso, concordo con quanto rappresentato dai Senatori proponenti in sede di relazione illustrativa, relativamente alla circostanza che i recenti avvenimenti di natura calamitosa che hanno interessato il nostro Paese, nonché gli atti di matrice terroristica che hanno colpito l'Europa, abbiano con grande evidenza posta l'esigenza di implementare i canali di comunicazione tra l'Autorità e i cittadini, nel caso di eventi che possano mettere in pericolo l'incolumità di questi ultimi, utilizzando al meglio le nuove tecnologie.

Come evidenziato, non sono mancate, nel recente passato, iniziative spontanee da parte di alcuni gestori di *social network*, volte a creare canali dedicati di scambio di informazioni tra utenti tra loro collegati, in occasione di eventi calamitosi o terroristici. Al riguardo, ritengo che un nuovo quadro di regolazione pubblica possa senz'altro convivere con l'attivazione spontanea, da parte dei gestori di servizi operanti su internet ovvero di servizi di telefonia, di iniziative analoghe a quella descritta nella relazione illustrativa alla proposta di legge e posta in essere da *facebook*.

Con l'avvertenza, al riguardo, che è bene restino ben distinti i canali ufficiali da quelli non ufficiali poiché, come evidenziato da alcuni studi specifici sulla comunicazione emergenziale, l'Autorità pubblica riveste un ruolo essenziale per comunicare con i cittadini in modo immediato e tale da evitare che forme di comunicazione non ufficiali possano essere fuorvianti e controproducenti.

Per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che nell'ambito della gestione delle emergenze non ha competenze dirette in materia di informazione alla popolazione in relazione alla minaccia o all'effettivo verificarsi di una calamità, voglio segnalare che nella gestione di tali eventi il predetto Corpo già utilizza sistemi di comunicazione interna molto simili a quello evidenziato nella proposta al nostro esame.

Nel merito della proposta, mi sembra di poter rilevare che il modello proposto dal disegno di legge sembra presentare caratteristiche *top-down* (che configurano unicamente un intervento comunicativo per iniziativa dell'Autorità) differenti da quelle del sistema *bottom-up* (fondato su uno stile comunicativo per iniziativa dell'utente) adottato dai *social network*, di cui è fatta ampia descrizione nella relazione illustrativa. Un sistema, come segnalato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, piuttosto assimilabile alle finalità già sperimentate con il sistema di *alert* inerente ai minori scomparsi, denominato *Italian Child Abduction Alert System (ICAAS)*.

Il provvedimento offre la definizione di “funzione di *safety check*”, da intendersi come “servizio di trasmissione dati monodirezionale verso utente che, in caso di emergenze connesse a calamità naturali o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale, garantisce alle persone presenti in una determinata area geografica la possibilità di ricevere messaggi di emergenza e istruzioni di sicurezza”. Tuttavia, la relazione illustrativa si diffonde su esemplificazioni che sembrano alludere a funzioni di risposta da parte degli utenti, come pure rilevato dal Presidente dell'AGCOM Prof. Cardani in audizione presso questa Commissione.

La questione non mi pare di secondo piano.

Dal punto di vista del Ministero dell'interno, pare maggiormente opportuna l'opzione di predisporre un flusso di informazioni monodirezionale, che ha come mittente l'Autorità pubblica e come destinatario il cittadino utente, secondo uno schema *top-down*.

Sul punto, si evidenzia, infatti, una possibile criticità in quanto, nel caso di utilizzo di canali di comunicazione bidirezionali, le informazioni di ritorno potrebbero congestionare l'attività delle sale operative coinvolte nell'evento, nonché determinare un appesantimento dell'intera rete di comunicazione. In ogni caso, sarebbe comunque opportuno prevedere che i flussi di comunicazione siano previamente raccolti e filtrati, per poter poi fornire un quadro generale complessivo della portata e dell'evoluzione dell'evento da cui possano trarsi elementi utili a definire le priorità strategiche degli interventi.

Quanto ai profili attuativi e, tenuto conto che l'articolo 10 della proposta rinvia sul punto a un DPCM, un ulteriore elemento che segnalo come meritevole di approfondimento riguarda il pericolo - da evitare - rappresentato dalla proliferazione eccessiva di messaggi "istituzionali", derivanti dalla contestuale attività di più soggetti pubblici centrali o locali. E' auspicabile, quindi, che il flusso unidirezionale dei messaggi sia gestito da un limitato numero di Autorità, anche per evitare l'emanazione di messaggi discordanti che potrebbero generare confusione nella gestione dell'emergenza.

Dette Autorità dovranno quindi essere chiaramente individuate.

La predetta questione è di particolare delicatezza, tenuto conto che la materia dell'emergenza per sua natura strettamente connessa all'efficacia e alla tempestività degli interventi, non si presta agevolmente a regolamentazioni di dettaglio ma richiede più frequentemente valutazioni discrezionali nella piena responsabilità dell'Autorità che le adotta.

Al riguardo, ferme restando le competenze a livello nazionale, sembra ipotizzabile, nel caso di eventi riconducibili alla competenza territoriale del Prefetto, che sia tale Autorità quella competente all'attivazione della comunicazione di emergenza, tenuto conto che il Prefetto, a livello provinciale, comprende nella propria responsabilità sia il ruolo di Autorità di pubblica sicurezza che quello di Autorità di protezione civile.

Lo stesso Prefetto, inoltre, presiede il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organo che appare particolarmente adeguato nei casi in esame, in ragione delle sue funzioni consultive e della sua composizione collegiale, flessibile ed integrabile con le specifiche professionalità di volta in volta necessarie in ragione della diversità degli eventi di pericolo.

Segnalo, infine, per le valutazioni della Commissione, la possibilità di ampliare alle calamità di natura antropica il novero degli eventi che determinerebbero l'attivazione dei messaggi di emergenza. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di eventi che interessino impianti industriali a rischio di incidente rilevante: per tali impianti, nei piani di emergenza esterna predisposti dal Prefetto è già prevista un'attività di informazione, anche preventiva, alla popolazione interessata.

In conclusione, si pone come elemento di riflessione la considerazione che, anche se gli strumenti di comunicazione digitale hanno raggiunto una diffusione ormai capillare, esiste l'esigenza da parte delle pubbliche Autorità di non trascurare altre forme di comunicazione idonee a raggiungere persone che hanno minore dimestichezza con gli strumenti tecnologici e spesso più vulnerabili e bisognose di maggiore assistenza.